

## La prostituzione può rientrare nelle attività economiche da lavoratore autonomo

di Giulio Enea Vigevani

Con una sentenza del 20 novembre 2001 - che sarà commentata da Massimo Luciani nel n. 2/2002 di Quaderni costituzionali - la Corte di giustizia ha incluso l'attività di prostituzione tra possibili attività economiche svolte in qualità di lavoratore autonomo ed ha dunque ritenuto che il diritto di stabilimento sancito dagli accordi di associazione Comunità/Polonia e Comunità/Repubblica ceca si estenda anche alle "pubbliche mogli".

Rispondendo ad alcune questioni pregiudiziali ex dell'art. 234 CE, sorte in un procedimento vertente sul diniego del permesso di soggiorno per esercitare la prostituzione come lavoratrici autonome, la Corte afferma che tali accordi sanciscono il diritto di stabilimento dei cittadini di quei paesi che intendano svolgere attività di tipo industriale, commerciale, artigianale o professionale in uno Stato membro.

Definita la prostituzione quale "attività tramite la quale il prestatore soddisfa, a titolo oneroso, una domanda del beneficiario senza produrre o trasferire beni materiali", essa costituisce una prestazione di servizi retribuita la quale rientra nella nozione di «attività economiche».

Nemmeno la Corte ritiene che la prostituzione non possa essere considerata un'attività economica svolta in qualità di lavoratore autonomo, in ragione della sua natura illegale o della morale pubblica. La Corte rileva che essa, lungi dall'essere vietata in tutti gli Stati membri, è tollerata o anche disciplinata nella maggior parte di tali Stati, ed in particolare nello Stato membro interessato dal procedimento principale, l'Olanda.

Invero, la Corte riconosce lo Stato membro ospitante può derogare all'applicazione delle disposizioni di tali accordi in materia di stabilimento, in particolare per motivi di ordine pubblico. Tuttavia, l'accettazione di comportamenti analoghi da parte dei propri cittadini, impediscono ad uno Stato di considerare gli stessi comportamenti come una reale minaccia per l'ordine pubblico nell'ambito degli accordi di associazione. L'applicabilità della deroga di ordine pubblico è perciò subordinata alla condizione che tale Stato abbia adottato misure effettive per controllare e reprimere anche le attività di tale genere esercitate dai propri cittadini.

Se dunque svolta in qualità di lavoratore autonomo, senza alcun vincolo di subordinazione, sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente, la prostituzione è attività economica e il cittadino polacco o ceco ha diritto di stabilirsi in un paese dell'Unione che abbia deciso opzioni diverse da quella della repressione della prostituzione.